Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 maggio 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1961, n. 309.

Modificazioni alla convenzione concernente il posto di professore di ruolo di « Patologia speciale e clinica medica », presso la Facoltà di medicina veterinaria della Università di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1401;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi gli atti aggiuntivi stipulati in Sassari rispettivamente in data 13 maggio 1960 e 12 dicembre 1960 per l'adeguamento dei contributi finanziari previsti dalla convenzione stipulata in data 31 marzo 1933 ed approvata con regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1401, per la istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Sassari.

Art. 2.

Qualora la convenzione e gli atti aggiuntivi alla medesima non siano rinnovati alla scadenza, oppure vengano meno, per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti il posto di professore di ruolo istituito in virtù del citato regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1401, sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo degli Enti finanziatori di corrispondere al titolare stesso il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 3.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dagli atti aggiuntivi verranno fatti affluire allo stato di previsione al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1961

Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 77. — VILLA

UNIVERSITA' DI SASSARI

Repertorio n. 65

Atto aggiuntivo alla convenzione 31 marzo 1933, approvata con regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1401, per la istituzione di un posto di professore di ruolo del già Istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari, ora Facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Sassari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenoventosessanta, addì tredici (13) del mese di maggio, in Sassari, in una sala del Rettorato dell'Università degli studi di Sassari, piazza Università n. 22, innanzi a me dott. Giuseppe Pitzorno, nato a Sassari il 6 gennaio 1912, ed ivi domiciliato, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Sassari, delegato con decreto rettorale in data 1° novembre 1955, a ricevere gli atti ed i contratti per conto e nell'interesse della Università medesima, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi i signori comparenti infranominandi, che ne hanno i requisiti, di comune accordo tra di loro e col mio consenso, espressamente rinunciato a norma di legge, sono comparsi i signori:

comm. rag. Oreste Pieroni, nato il 31 agosto 1899, a Sassari, ed ivi domiciliato, direttore generale del Banco di Sardegna, Istituto di credito di diritto pubblico, il quale, giusta mandato conferitogli dal presidente del Banco medesimo con deliberazione 10 maggio 1960, n. 65, da quest'ultimo adottata con i poteri attribuitigli dall'art. 20 dello statuto del Banco, approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1955, deliberazione che in estratto autentico — repertorio n. 84327, in data 10 maggio 1960, dott. Giovanni Maniga, notaro in Sassari — si allega a questo atto sotto la lettera *A*), interviene al presente e stipula a nome e per conto del presidente del Banco di Sardegna, in virtù della deliberazione del Consiglio di amministrazione del Banco stesso in data 17 febbraio 1960, che in estratto conforme rilasciato in data 26 marzo 1960 dall'avv. Giovanni Maria Sini, segretario del Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, si allega al presente sotto la lettera *B*);

avv. Giuseppe Passino, nato a Bosa il 12 settembre 1903, e domiciliato a Sassari, il quale interviene e stipula nella sua qualità di presidente e come tale legale rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Sassari, giusta deliberazione della rispettiva Giunta camerale in data 24 febbraio 1960, n. 45/45, approvata dall'Assessorato industria e commercio della Regione autonoma della Sardegna con nota n. 3062/12, in data 31 marzo 1960, deliberazione che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera *C*);

dott. Antonio Porqueddu, notaro, nato a Thiesi il 20 gennaio 1895, e domiciliato a Sassari, il quale interviene e stipula nella sua qualità di presidente della Giunta provinciale di Sassari, e come tale in rappresentanza dell'Ammini-

strazione provinciale di Sassari, in forza della deliberazione del rispettivo Consiglio provinciale in data 22 gennaio 1960, n. 16, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta dell'11 marzo 1960, Divisione 2ª, n. 2/1947, deliberazione che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera *D*);

generale Francesco Luigi Devilla, nato a Sassari il 9 ottobre 1891, ed ivi domiciliato, pensionato, il quale interviene e stipula nella sua qualità di Assessore anziano del comune di Sassari, e come tale in rappresentanza del medesimo, giusta deliberazione del Consiglio comunale di Sassari in data 25 gennaio 1960, n. 22/2495, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 11 marzo 1960, Divisione 2ª, n. 2/1706, deliberazione che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera *E*);

prof. Pasquale Marginesu, professore universitario, nato a Sorso il 9 febbraio 1886, rettore e presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Sassari, domiciliato per la carica presso il Rettorato della stessa Università, autorizzato quale legale rappresentante della medesima, alla stipulazione del presente atto con deliberazione del rispettivo Consiglio di amministrazione in data 28 aprile 1960, deliberazione che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera *F*);

i quali comparenti, della cui identità personale e qualifica sopracitata io funzionario rogante sono personalmente certo.

Premettono

1) Che con la convenzione stipulata a Sassari in data 31 marzo 1933, registrata a Sassari nello stesso giorno al n. 1343, mod. 2°, vol. 205, approvata e resa esecutiva con regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1401, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 dell'8 novembre 1933, i sottonotati Enti si impegnavano di corrispondere per tutta la durata della convenzione su calendata all'Istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari, ora Facoltà di medicina veterinaria della Università degli studi di Sassari, per la istituzione di un posto di professore di ruolo, oltre quelli del rispettivo organico, ed in genere per mettere l'Istituto in condizioni di poter avere maggiori disponibilità, per l'attuazione dei propri fini, un contributo annuo continuativo a carico di ciascun Ente nella misura appresso indicata:

A) Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Sassari, ora Camera di commercio, industria ed agricoltura ~~di Sassari, lire seimila (6.000)~~;

B) Istituto di credito agrario per la Sardegna, ora Banco di Sardegna, lire quindicimila (15.000);

C) Provincia di Sassari, lire diecimila (10.000);

D) Comune di Sassari, lire diecimila (10.000);

2) Che detta convenzione veniva, a' termini e per gli effetti dell'art. 4 tacitamente rinnovata alla sua prima, alla seconda e terza scadenza, rispettivamente al 31 ottobre 1941, al 31 otobre 1950 ed al 31 ottobre 1959;

3) Che i contributi di cui sopra, sebbene già elevati negli anni precedenti sono risultati ora non più sufficienti per il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui trattasi, a seguito dei recenti aumenti di stipendio concessi dallo Stato ai professori universitari di ruolo;

4) Che a seguito delle premure rivolte dal Rettore della Università degli studi di Sassari agli Enti sopra indicati perchè esaminassero benevolmente la possibilità di elevare proporzionalmente il contributo originario, onde poter disporre della complessiva somma di lire tremilioniottocentoquarantamila (3.840.000) per il mantenimento del posto di professore universitario di ruolo di cui trattasi, detti Enti hanno deliberato, ciascuno per quanto di sua competenza, con provvedimenti che hanno riportato, ove necessaria, l'approvazione della rispettiva Autorità tutoria:

A) la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Sassari, di elevare la quota del contributo annuo a suo carico a lire cinquecentosessantunomilanovecentocinquantadue (561.952). Deliberazione della Giunta camerale in data 24 febbraio 1960, n. 45/45, approvata dall'Assessorato industria e commercio della Regione autonoma della Sardegna con nota in data 31 marzo 1960, n. 3062/12 (allegato *C*);

B) il Banco di Sardegna, di elevare la quota del contributo annuo a suo carico a lire unmilionequattrocentoquattromilaottocentosettantotto (1.404.878), da imputare ogni anno sulla quota degli utili di gestione di cui al n. 2 dell'art. 39 dello statuto del Banco. Deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 febbraio 1960 (adunanze dei giorni 17-27 febbraio 1960) (allegato *B*);

C) la Provincia di Sassari, di elevare la quota del contributo annuo a suo carico a lire novecentotrentaseimilacinquecentottantacinque (936.585). Deliberazione del Consiglio provinciale n. 16, in data 22 gennaio 1960, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 11 marzo 1960 (allegato *D*);

D) il comune di Sassari, di elevare la quota del contributo annuo a suo carico a lire novecentotrentaseimilacinquecentottantacinque (936.585). Deliberazione del Consiglio comunale n. 22/2495 in data 25 gennaio 1960, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta dell'11 marzo 1960 (allegato *E*).

5) Che i predetti Enti, allo scopo di far meglio risultare il fine per il quale il contributo di cui trattasi viene concesso, hanno deliberato di introdurre la norma per la quale il contributo stesso verrà corrisposto all'Università nel solo caso che il posto di professore di ruolo sia effettivamente ricoperto e che, in particolare, il comune di Sassari e la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Sassari, hanno proposto che le somme che sul contributo dovessero eventualmente rimanere disponibili, dedotte quelle che l'Università dovrà rimborsare allo Stato, debbano essere devolute ad incremento della dotazione ordinaria di quell'Istituto della Facoltà di medicina veterinaria cui farà capo l'insegnamento al quale sarà stato attribuito il posto di professore di ruolo.

6) Che gli stessi Enti hanno accolto in pari tempo le proposte dell'Università degli studi di Sassari, relative alla durata della convenzione per venti (20) anni, anzichè per nove (9) anni, all'adeguamento del contributo per il caso che il trattamento economico dei professori universitari venga ulteriormente elevato per legge, nonchè al termine entro il quale ogni anno il contributo stesso deve essere corrisposto all'Università medesima.

Tutto ciò premesso

che fa parte del presente atto, i signori comparenti, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso in aggiunta ed a modifica della convenzione 31 marzo 1933, approvata con regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1401:

Art. 1.

Gli Enti di cui in premessa, e precisamente la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Sassari, il Banco di Sardegna, la provincia di Sassari ed il comune di Sassari, si impegnano ad elevare, con decorrenza dall'anno accademico 1960-61, nella misura per ciascun Ente appresso indicata, la quota del contributo annuo continuativo di cui alla convenzione 31 marzo 1933, registrata a Sassari il 31 dello stesso mese, al n. 1343, mod. II, vol. 205, approvata e resa esecutiva con regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1401, per il mantenimento di un posto di professore di ruolo, in aggiunta ai posti in organico della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Sassari:

A) Camera di commercio, industria ed agricoltura di Sassari, lire cinquecentosessantunomilanovecentocinquantadue (561.952);

B) Banco di Sardegna, lire unmilionequattrocentoquattromilaottocentosettantotto (1.404.878);

C) provincia di Sassari, lire novecentotrentaseimilacinquecentottantacinque (936.585)

D) Comune di Sassari, lire novecentotrentaseimilacinquecentottantacinque (936.585).

e così per un totale di lire tremilioniottocentoquarantamila (3.840.000).

Art. 2.

Gli Enti sovventori corrisponderanno singolarmente la quota del contributo a loro carico all'Università di Sassari entro il mese di novembre di ciascun anno accademico al quale esso si riferisce, semprechè il posto di professore di ruolo sia effettivamente ricoperto, circostanza quest'ultima che dovrà essere dimostrata anno per anno ed in tempo utile dall'Università degli studi di Sassari agli Enti sovventori stessi al fine di ottenere la disponibilità delle somme entro detto mese di novembre.

Le somme che sul contributo dovessero eventualmente rimanere disponibili, dedotte quelle che l'Università dovrà rimborsare allo Stato, saranno devolute ad incremento della dotazione ordinaria di quell'Istituto della Facoltà di medicina veterinaria cui farà capo l'insegnamento al quale sarà stato attribuito il posto di professore di ruolo.

Art. 3.

La durata della convenzione 31 marzo 1933 viene elevata da 9 (nove) a 20 (venti) anni, intendendosi tacitamente rinnovata per egual periodo di tempo ove non sia disdetta da parte di uno degli Enti interessati almeno un anno prima della scadenza.

Art. 4.

Gli Enti sovventori si impegnano ad elevare ulteriormente il contributo alla misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto di cui trattasi qualora, a seguito dei miglioramenti economici, disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, aggiunta di famiglia ed indennità di legge) spettante al professore titolare del posto stesso dovesse superare l'importo complessivo del contributo corrisposto dagli Enti medesimi.

Art. 5.

Le norme del presente atto aggiuntivo alla Convenzione 31 marzo 1933 saranno operative non appena sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto che ne disporrà l'approvazione.

Art. 6.

Le parti dichiarano di aver già presa conoscenza degli allegati e perciò dispensano me funzionario rogante dalla lettura dei medesimi.

Art. 7.

Il presente atto, stipulato nell'interesse della Università degli studi di Sassari, è esente da tassa di registro, a' termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Ed io richiesto funzionario rogante ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia, del quale ho dato lettura ai comparenti, i quali ad analoga mia interpellanza lo dichiarano conforme alla loro volontà espressami, lo approvano e sottoscrivono con me ufficiale rogante qui in calce ed a margine dei fogli inermedi, come per legge.

Questo atto occupa undici facciate e fin qui della dodicesima di quattro fogli bollati da lire duecento.

F.to: Antonio PORQUEDDU
F.to: Francesco Luigi DEVILLA
F.to: Giuseppe PASSINO
F.to: Oreste PIERONI
F.to: Pasquale MARGINESU
F.to: Giuseppe PITZORNO, funzionario rogante

Registrato a Sassari, addì 27 maggio 1960, al n. 3470, Mod. I. Vol. 296, gratis.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Repertorio N. 68

Atto contenente emendamenti all'atto aggiuntivo alla convenzione 31 marzo 1933, approvata con regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1401, per l'istituzione di un posto di professore di ruolo del già Istituto superiore di medicina veterinaria ora Facoltà di medicina veterinaria della Università degli studi di Sassari, atto aggiuntivo stipulato in data 13 maggio 1960, n. 65 di repertorio, registrato a Sassari il 27 stesso mese al n. 3470, mod. I, vol. 296, gratis.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessanta, addì dodici (12) del mese di dicembre in Sassari, in una sala del Rettorato dell'Università degli studi di Sassari, piazza Università, n. 22, innanzi a me dott. Giuseppe Pitzorno, nato a Sassari il 6 gennaio 1912, ed ivi domiciliato, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Sassari, delegato con decreto rettorale in data 1° novembre 1955, a ricevere gli atti ed i contratti per conto e nell'interesse della Università medesima, senza la assistenza dei testimoni, avendovi i signori comparenti infranominandi, che ne hanno i requisiti, di comune accordo tra di loro e con il mio consenso, espressamente rinunciato a norma di legge, sono comparsi i signori:

1) comm. Oreste Pieroni, nato il 31 agosto 1899, a Sassari ed ivi domiciliato, direttore generale del Banco di Sardegna, Istituto di credito di diritto pubblico, il quale, giusta mandato conferitogli dal Consiglio di amministrazione del Banco medesimo nell'adunanza del 10 ottobre 1960, deliberazione che in estratto conforme al suo originale, a firma dell'avv. Sini Giovanni Maria, segretario del Consiglio di amministrazione del Banco medesimo, si allega a questo atto sotto la lettera *A*), interviene a questo atto e stipula in rappresentanza del Banco di Sardegna;

2) avv. Giuseppe Passino, nato a Bosa il 12 settembre 1903, e domiciliato a Sassari, il quale interviene a questo atto e stipula nella sua qualità di presidente e come tale legale rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Sassari, giusta deliberazione della rispettiva Giunta camerale in data 21 ottobre 1960, n. 426/426, approvata dall'Assessorato industria e commercio della Regione autonoma della Sardegna, con nota n. 11951/54, in data 9 novembre 1960, deliberazione che in copia conforme all'originale si allega a questo atto sotto la lettera *B*);

3) dott. Antonio Porqueddu, notaro, nato a Thiesi il 20 gennaio 1895, domiciliato a Sassari, il quale interviene e stipula nella sua qualità di presidente della Giunta provinciale di Sassari e come tale in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Sassari, in forza della deliberazione della relativa Giunta in seduta del giorno 15 ottobre 1960, n. 885/29, deliberazione della quale ha preso atto, in seduta del 28 ottobre 1960, la sezione di controllo di Sassari dell'Assessorato agli enti locali della Regione autonoma della Sardegna (protocollo n. 832 - Rip. I - Sez. 1), deliberazione che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera *C*);

4) generale Francesco Luigi Devilla, nato a Sassari il 9 ottobre 1891, ed ivi domiciliato, pensionato, il quale interviene e stipula nella sua qualità di Assessore anziano del comune di Sassari, e come tale in rappresentanza del medesimo, giusta deliberazione della rispettiva Giunta comunale, assunta con i poteri del Consiglio, in data 11 ottobre 1960, n. 1539, della quale ha preso atto, in seduta del 28 ottobre 1960, la sezione di controllo di Sassari dell'Assessorato agli enti locali della Regione autonoma della Sardegna (protocollo n. 997 - Rip. I - Sez. 1ª), deliberazioni che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera *D*);

5) prof. Pasquale Marginesu, professore universitario, nato a Sorso il 9 febbraio 1886, rettore, presidente del Consiglio di amministrazione della Università degli studi di Sassari, domiciliato per la carica presso il Rettorato dell'Università medesima, autorizzato come legale rappresentante della stessa, alla stipulazione di questo atto con deliberazione del rispettivo Consiglio di amministrazione in data 9 settembre 1960, deliberazione che in copia conforme all'originale si allega a questo stesso atto sotto la lettera *E*).

I quali comparenti, della cui identità personale e qualifica sopracitata, io funzionario rogante sono personalmente certo.

Premesso

1) Che tra l'Università degli studi di Sassari, da una parte, il comune di Sassari, la provincia di Sassari, la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Sassari ed il Banco di Sardegna dall'altra, addì tredici (13) del mese di maggio dell'anno millenovecentosessanta è stato stipulato a Sassari un atto aggiuntivo alla convenzione 31 marzo 1933, approvata con regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1401, atto aggiuntivo ricevuto col n. 65 di repertorio dal dott. Giuseppe Pitzorno, direttore amministrativo e funzionario rogante della Università medesima, registrato a Sassari il 27 maggio 1960, al n. 3470, mod. I, Vol. 296, gratis, col quale i predetti Enti hanno assunto, fra l'altro, l'impegno di elevare, con decorrenza dall'anno accademico 1960-61 il contributo annuo continuativo per il mantenimento di un posto di professore di ruolo della Facoltà di medicina veterinaria della stessa Università, di cui alla convenzione su calendata, a complessive lire tremilioniottocentoquarantamila (L. 3.840.000) annue, assumendo ciascun Ente a suo carico la quota annua come appresso indicata:

comune di Sassari	L.	936.585
provincia di Sassari	»	936.585

Camera di commercio, industria ed agricoltura di Sassari » 561.952
Banco di Sardegna » 1.404.878

2) Che il Ministero della pubblica istruzione, al quale è stato rimesso, per i provvedimenti di approvazione, l'atto aggiuntivo su calendato, ha fatto conoscere, con nota 23 agosto 1960, n. 7347, che per richiesta del Ministero del tesoro l'atto stesso deve essere emendato come appresso:

a) è necessario indicare distintamente le due parti costituenti il suindicato contributo complessivo di lire tremilioniottocentoquarantamila (L. 3.840.000); l'uno corrispondente al costo medio di professore universitario, lire tremilioniduecentomila (L. 3.200.000) e l'altra, pari al 20% di tale costo medio, lire seicentoquarantamila (L. 640.000), da destinare alla costituzione di apposito fondo per il trattamento di cessazione dal servizio che possa eventualmente spettare al titolare del predetto posto;

b) si deve sancire l'obbligo da parte dell'Università degli studi di Sassari di versare annualmente allo Stato sia gli emolumenti effettivamente dovuti al titolare in parola, compresi i relativi oneri fiscali, e l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio, sia la somma corrispondente al suindicato contributo del 20% (lire venti ogni cento lire);

c) si deve stabilire che, qualora la convenzione non venga rinnovata alla scadenza o non siano, occorrendo, integrati i contributi in essa previsti oppure vengano a cessare per qualsiasi motivo od in qualunque momento i contributi medesimi, la convenzione in parola s'intenderà senz'altro decaduta, con la conseguente soppressione del posto di cui trattasi e la immediata cessazione del relativo titolare.

3) Che gli Enti sovventori (comune di Sassari, provincia di Sassari, Camera di commercio, industria ed agricoltura di Sassari e Banco di Sardegna) con le deliberazioni di cui agli allegati *A*), *B*), *C*) e *D*) a questo atto, non hanno avuto alcunchè da eccepire in merito alla richiesta del Ministero del tesoro, contenuta nella nota del Ministero della pubblica istruzione in data 23 agosto 1960, n. 7347, ed hanno deliberato di stipulare un nuovo atto che contenga gli emendamenti richiesti dal Ministero del tesoro stesso.

Tutto ciò premesso

che fa parte integrante di questo atto, i signori comparenti, in esecuzione della autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Agli articoli 1, 2 e 4 dell'atto aggiuntivo alla convenzione 31 marzo 1933, approvata con regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1401, stipulato in data 13 maggio 1960, in Sassari, ricevuto dal dott. Giuseppe Pitzorno, direttore amministrativo e funzionario rogante dell'Università degli studi di Sassari col n. 65 di repertorio, registrato a Sassari il 27 stesso mese col n. 3470, mod. 1°, vol. 296, gratis, atto aggiuntivo con il quale il comune di Sassari, la provincia di Sassari, la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Sassari ed il Banco di Sardegna hanno assunto, fra l'altro, l'impegno di elevare, con decorrenza dall'anno accademico 1960-61, il contributo annuo continuativo previsto nella su calendata convenzione per il mantenimento di un posto di professore di ruolo della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Sassari alla complessiva somma di lire tremilioniottocentoquarantamila (L. 3.840.000), è aggiunto quanto appresso:

All'art 1. — « Detto contributo complessivo di lire tremilioniottocentoquarantamila (L. 3.840.000) è comprensivo della somma di lire tremilioniduecentomila (L. 3.200.000) corrispondente al costo medio annuale di un professore universitario di ruolo e della somma di lire seicentoquarantamila (L. 640.000) pari al venti per cento (venti lire ogni cento lire) di tale costo medio, da destinare alla costituzione di apposito fondo per il trattamento di cessazione dal servizio che possa eventualmente spettare al titolare del posto ».

All'art. 2. — « L'Università degli studi di Sassari si impegna di versare annualmente allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto di professore di ruolo, compresi gli oneri fiscali, sia l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate in conto entrata del Tesoro, sia la somma corrispondente al 20% del contributo di lire tremilioniduecentomila (L. 3.200.000), di cui al precedente articolo 1 ».

All'art. 4. — « Qualora la convenzione non venga rinnovata alla sua scadenza o non siano, occorrendo, integrati i contributi in essa previsti, oppure vengano meno per qualsiasi motivo ed in qualunque momento i contributi medesimi, la presente convenzione si intenderà senz'altro decaduta con la conseguente soppressione del posto di professore di ruolo e della cessazione immediata del relativo titolare ».

Art. 2.

Le norme contenute in questo atto saranno operative non appena sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto che ne disporrà l'approvazione.

Art. 3.

Le parti dichiarano di aver già preso conoscenza degli allegati e perciò dispensano me funzionario rogante dalla lettura dei medesimi.

Art. 4.

Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Sassari, è esente da tassa di registro, a' termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Ed io richiesto funzionario rogante ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia del quale ho dato lettura ai comparenti i quali ad analoga mia interpellanza lo dichiarano conforme alla loro volontà espressami, lo approvano e lo sottoscrivono con me ufficiale rogante qui in calce ed a margine dei fogli intermedi come per legge.

Questo atto occupa nove facciate e fin qui della decima di numero tre fogli bollati da lire 200.

F.to: Oreste PIERONI
F.to: Giuseppe PASSINO
F.to: Antonio PORQUEDDU
F.to: Francesco Luigi DEVILLA
F.to: Pasquale MARGINESU
F.to: Giuseppe PITZORNO, funzionario rogante

Registrato a Sassari il 14 dicembre 1960, al n. 1796, Mod. I, Vol. n. 298, gratis.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1961, n. 310.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Caporale » di Acerra.

N. 310. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Caporale » di Acerra viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1961, n. 311.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Giosuè Carducci » di Arquata Scrivia (Alessandria).

N. 311. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Giosuè Carducci » di Arquata Scrivia (Alessandria) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1961, n. 312.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Acquasanta Terme.

N. 312. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Acquasanta Terme viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1961, n. 313.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Afragola (Napoli).

N. 313. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Afragola (Napoli) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1961, n. 314.

Approvazione del nuovo statuto della « Fondazione Agraria Novarese ».

N. 314. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione Agraria Novarese ».

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1961, n. 315.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Nocera Umbra (Perugia).

N. 315. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Nocera Umbra (Perugia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 78. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1961.

Determinazione dei contributi da corrispondersi al Consorzio per la zona industriale Apuana.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, che contiene norme per la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi a favore del Consorzio per la zona industriale apuana;

Vista la legge 21 luglio 1950, n. 818;

Vista la deliberazione del Consiglio di detto consorzio in data 12 ottobre 1960, relativa alle proposte di cui al citato art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernenti l'applicazione dei contributi a carico degli enti consorziati per il 1961 e del contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale apuana;

Esaminato il bilancio di previsione del Consorzio per l'anno 1961 deliberato dal Consiglio dell'Ente, nella riunione del 12 ottobre 1960;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo a carico degli enti partecipanti al Consorzio per la zona industriale apuana per l'esercizio 1961 è stabilito in L. 0,53 per ogni 100 lire di tributi dovuti agli enti stessi per l'anno 1959.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente sarà iscritto nella parte passiva dei bilanci della provincia di Massa Carrara, dei comuni di Massa, Carrara, Montignoso, Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Saravezza, Pietrasanta, Stazzena e Forte dei Marmi e della Camera di commercio di Massa Carrara relativi all'esercizio 1961.

Art. 3.

Il contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale apuana per l'anno 1961 è stabilito in complessive lire 2.000.000.

Il Consiglio del consorzio provvederà a ripartire tra le imprese stesse il detto contingente in proporzione al reddito, di ciascuna accertato o accertabile, per l'applicazione dell'imposta camerale.

Roma, addì 21 marzo 1961

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(2524)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1961.

Norme relative alla destinazione ed erogazione del contributo statale previsto, per l'esercizio 1960-1961, dalle leggi 20 febbraio 1956, n. 94 e 23 aprile 1959, n. 283, a favore di iniziative intese a conseguire il miglioramento ed il potenziamento della bachicoltura nazionale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 20 febbraio 1956, n. 94, concernente la concessione dei contributi dello Stato per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 283, con la quale è stato autorizzato lo stanziamento di nuovi fondi per proseguire l'attuazione della citata legge n. 94 negli esercizi 1958-59, 1959-60 e 1960-61;

Considerata la necessità di provvedere all'emanazione delle norme relative alla destinazione ed erogazione dei contributi per l'esercizio 1960-61;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso statale, previsto dalla legge 20 febbraio 1956, n. 94, nelle spese occorrenti per conseguire il miglioramento della produzione bacologica nazionale attraverso una razionale organizzazione della produzione e dell'impiego del seme, con particolare riguardo alle nuove razze e relativi incroci, nonchè per consolidare i risultati ottenuti nelle decorse campagne, potrà essere concesso, per la campagna 1960-61, per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) acquisto, selezione, ibridazione acclimatazione e riproduzione di seme bachi di tipi atti ad assicurare un miglioramento qualitativo ed un maggior rendimento quantitativo della produzione bacologica nazionale;

b) impianto e perfezionamento di centri di sperimentazione per la realizzazione delle iniziative di cui alla lettera precedente, nonchè di idonee attrezzature presso stabilimenti bacologici;

c) studi, impianti ed esperimenti intesi ad accertare il rendimento in bozzoli e in seta dei tipi di seme in sperimentazione, anche a mezzo di nuovi metodi di allevamento e di trattura; ricerche e comparazioni sui gelsi, nonchè impianti di speciali varietà di gelsi adatti a particolari esigenze di ceppi base;

d) assistenza agli allevatori per assicurare il successo economico degli allevamenti sperimentali e da riproduzione;

e) azione intesa a diffondere presso i produttori agricoli la conoscenza dei concreti risultati ottenuti con le iniziative di cui sopra, avvalendosi di tutti i mezzi tecnici e propagandistici atti a conseguire tale scopo;

f) ricerca dei sistemi e conseguente sperimentazione delle attrezzature più idonee a favorire il potenziamento della produzione serica nazionale, sulla base dell'impiego di nuovi tipi di seme.

Art. 2.

Il piano di erogazione dei contributi inerenti alla campagna bacologica per il raggiungimento degli scopi contemplati nel precedente art. 1, sarà compilato dalla Commissione paritetica permanente, costituita da quattro rappresentanti dell'Ufficio seme bachi e da quattro rappresentanti dell'Associazione nazionale bachicoltori, prevista dall'accordo quinquennale realizzato fra le due Organizzazioni in data 30 marzo 1955, prorogata per un anno a seguito di accordi intervenuti fra le due Organizzazioni.

Per gli scopi di cui al comma precedente, parteciperanno alle riunioni della suddetta Commissione, gli Ispettorati agrari compartimentali del Veneto e della Lombardia, i quali redigeranno ed invieranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione sul piano di cui sopra.

Il piano, nel quale dovranno essere, agli effetti dell'assegnazione del concorso statale, esposte le somme per le varie iniziative realizzate e da realizzare, deve essere inviato, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, insieme alle domande richiedenti il concorso statale.

Tali domande saranno avanzate dall'Associazione nazionale bachicoltori e dall'Ufficio nazionale seme bachi a seconda del carattere e della particolarità delle iniziative; ed i predetti Organismi, ciascuno per la parte di propria competenza, richiederanno il concorso statale necessario per le iniziative medesime.

Art. 3.

Alla Commissione costituita con il decreto ministeriale dell'8 giugno 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 12 giugno 1956), la cui composizione è stata modificata con il decreto ministeriale 10 dicembre 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 16 dicembre 1959) ed attualmente in funzione per l'esame delle questioni relative all'attuazione della legge 20 febbraio 1956, n. 94, per gli esercizi dal 1955-56 al 1959-60, sono attribuiti analoghi compiti per l'esercizio 1960-61, e cioè:

a) di esprimere il proprio parere in ordine al piano generale di cui al precedente art. 2;

b) di seguire e controllare l'attuazione del piano stesso, onde accertarne l'esecuzione;

c) di esprimere il proprio parere sulle relazioni finali delle attività svolte che, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 4 dovranno essere formulate dagli organismi incaricati dell'esecuzione del piano generale;

d) di esprimere, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, parere su quant'altro concerne l'applicazione del presente provvedimento.

Le spese di funzionamento della Commissione saranno poste a carico dell'Ufficio nazionale seme bachi e dell'Associazione nazionale bachicoltori, in parti uguali.

Art. 4.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dopo aver esaminato le domande presentate dagli organismi di cui all'art. 2 del presente decreto, provvederà alla erogazione del concorso statale d'intesa col Ministero del tesoro, sentita la Commissione di cui al precedente art. 3.

L'Associazione nazionale bachicoltori e l'Ufficio nazionale seme bachi, ad avvenuta realizzazione delle iniziative oggetto del concorso statale nell'annata, sono tenuti ad inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la ratifica, una relazione conclusiva ad illustrazione dell'opera svolta.

Il Ministero suddetto, sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 3, può accogliere eventuali proposte di variazione delle spese previste per la realizzazione delle singole iniziative considerate nel piano generale di cui al precedente art. 2, quando tali variazioni appaiano necessarie per una più efficace attuazione della legge n. 94.

L'erogazione di somme impegnate dai suddetti Organismi e non pagate nel corso dell'esercizio, può essere effettuata nell'esercizio successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1961

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1961
Registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 284

(2644)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1961.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1949, n. 492, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, quale Ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707, con la quale la vigilanza dell'Ente predetto viene trasferita al Ministero del tesoro, cui competono, per conseguenza, gli adempimenti prescritti dallo statuto;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che a termini dell'art. 8 del citato statuto occorre provvedere alla nomina del presidente dell'Ente medesimo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Il dott. Enzo Badioli è nominato presidente dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari e durerà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1961

Il Ministro: TAVIANI

(2684)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica della Convenzione sulla legge applicabile al trasferimento della proprietà in caso di vendita a carattere internazionale di beni mobili corporali, adottata a L'Aja il 15 aprile 1958.

Il 24 marzo 1961, in base ad autorizzazione disposta con legge 7 dicembre 1960, n. 1622, è stato depositato a L'Aja, presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi, lo strumento di ratifica della Convenzione sulla legge applicabile al trasferimento della proprietà in caso di vendita a carattere internazionale di beni mobili corporali, adottata a L'Aja il 15 aprile 1958.

(2614)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2179 — Data: 23 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Banca Commerciale Italiana, succursale di Udine — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 104.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 248 — Data: 7 dicembre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Miele Luigi, nato a Sepri il 25 settembre 1933 — Titoli del Debito pubblico: Prestito consolidato 3,50 % - 1906, nominativi 1 — Rendita L. 350 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1155 — Data: 6 giugno 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Milano — Intestazione: Partel Arnaldo, Magenta — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 16 novembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pola — Intestazione: Piccione Corrado, nato a Pachino (Siracusa) il 13 luglio 1895 — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5 % - 1935, nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 388 — Data: 10 novembre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: D'Antoni Maria Casimira, nata il 24 febbraio 1897 a Palermo — Titoli del Debito pubblico: Prestito consolidato 3,50 % - 1906, nominativi 3 — Capitale L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 18 maggio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Cosenza — Intestazione: Caprino Ernesto, Tesorerie del comune di S. Marco Arg. — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, nominativi 3 — Capitale L. 21.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 108 — Data: 18 maggio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Cosenza — Intestazione: Caprino Ernesto, Tesorerie del comune di Cervicati — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, nominativi 1 — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data: 5 settembre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Matera — Intestazione: Quarino Gaetano, nato a Latronico l'11 settembre 1888 — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, al portatore 5 — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 12 ottobre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Terni — Intestazione: Lattanzi Bruno, nato a Terni l'11 gennaio 1913, p. c. figlia minore Anna Rita — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1960, nominativi 1 — Capitale L. 320.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 14 novembre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Enna — Intestazione: Sac. Minasola Angelo p. c. Chiesa parrocchiale S. Giuseppe in Niscemi — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, nominativi 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 — Data: 16 ottobre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Modena — Intestazione: Don Vandelli Aldo, nato a Corlo il 7 febbraio 1916 — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968, nominativi 1 — Capitale L. 425.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 aprile 1961

Il direttore generale: GRECO

(2209)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	223470	623 —	Lunati *Pia* di Carlo, nubile, dom. a Pecetto (Alessandria)	Lunati *Clemes Maria* di Carlo, nubile, dom. a Pecetto (Alessandria)
Id.	394184	490 —	Pugliese *Rosina* di Giuseppe, nubile, dom. a Viggiano (Potenza)	Pugliese *Mariarosa o Maria-Rosa*, nubile, dom. a Viggiano (Potenza)
Cons. 3,50 % (1906)	823947	560 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1902)	18246	315 —	Ronco *Erminia* fu Giuseppe, moglie di Guglielmina Isidoro, dom. in Alagna Valsesia (Vercelli)	Ronco *Barbara Erminia* fu Giuseppe, moglie di Guglielmina Isidoro, dom. in Alagna Valsesia (Vercelli)
Id.	4679	350 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	397834	35 —	Fiorio *Carolina* fu Giuseppe, moglie di Menghi Antonio, dom. a Bioglio (Novara)	Fiorio *Orsola Carolina* fu Giuseppe, moglie di Menghi Antonio, dom. a Bioglio (Novara).
Id.	444541	700 —	Come sopra	Come sopra
Red. 3,50 % (1934)	228558	1.060,50	Cona *Carmela* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Antoniello Rosina, ved. di Cona Giovanni, dom. a Sant'Angelo de Lombardi (Avellino)	Cona *Maria Carmela* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Antoniello Rosina, ved. di Cona Giovanni, dom. a Sant'Angelo de Lombardi (Avellino)
Id.	275179	395,50	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1960)	2574	31.750 —	Andò Silva di Roberto e Indovina *Franco* e Riccardo di Rodolfo, questi due ultimi, minori sotto la patria potestà del padre, eredi indivisi, dom. in Palermo, usufrutto vitalizio spettante a Hind *Marina* di Giuseppe ved. Andò dom. in Palermo	Andò Silva di Roberto e Indovina *Francesco* e Riccardo di Rodolfo, questi due ultimi, minori sotto la patria potestà del padre, eredi indivisi, dom. in Palermo, usufrutto vitalizio spettante a Hind *Maria* di Giuseppe ved. Andò, dom. in Palermo.
Rendita 5 % (1935)	181249	310 —	Galeazzi *Emilio* di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Villadossola (Novara)	Galeazzi *Battista Emilio* di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Villadossola (Novara)
B. T. N. 5 % (1964)	1025	45.000 —	Graziano Luigi fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ceva *Teresina*, dom. in Valenza (Alessandria)	Graziano Luigi fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ceva *Ortensia Teresa Maria*, dom. in Valenza (Alessandria)
Id.	1026	22.500 —	Intestazione come sopra, con usufrutto vitalizio a Ceva *Teresina*, dom. in Valenza (Alessandria)	Intestazione come sopra, con usufrutto vitalizio a Ceva *Ortensia Teresa Maria*, dom. in Valenza (Alessandria)
Rendita 5 % (1935)	36201	560 —	Margarino *Giuseppina* di Lorenzo, moglie di Mortarotto Carlo, dom. in Portacomaro (Alessandria)	Margarino *Carlotta* di Lorenzo, moglie di Mortarotto Carlo, dom. in Portacomaro (Alessandria)
Red. 3,50 % (1934)	266905	843,50	Ialuna Agrippina fu Giuseppe Antonio, moglie di Umana Antonino, dom. a Mineo (Catania), usufrutto vitalizio a Viola *Marietta* fu Mario ved. Ialuna Giuseppe Antonio, ecc.	Ialuna Agrippina fu Giuseppe Antonio, moglie di Umana Antonino, dom. a Mineo (Catania), usufrutto vitalizio a Viola *Maria* fu Mario ved. Ialuna Giuseppe Antonio
Rendita 5 % (1935)	263334	18.000 —	Criscuolo *Paolo* fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Cascone Maddalena fu Giuseppe ved. Criscuolo Michele, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli)	Criscuolo *Paola* fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre, ecc., come contro
Red. 3,50 % (1934)	206938	525 —	Martone *Maria Amalia* di Carlo, moglie di Martone Ferdinando fu Raffaele, dom. a Vasto (Chieti) dotale	Martone *Amalia* di Carlo, moglie di Martone Ferdinando fu Raffaele, dom. a Vasto (Chieti) dotale
Id.	210619	213,50	Calvetti *Anna* fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Galetto Teresa di Luigi ved. Calvetti, dom. in Pinerolo (Torino)	Calvetti *Giuseppa Anna* fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Galetto Teresa di Luigi ved. Calvetti, dom. in Pinerolo (Torino)

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 % (1934)	299285	38,50	Calvetti *Anna* fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Galetto Teresa di Luigi ved. Calvetti, dom. in Pinerolo (Torino)	Calvetti *Giuseppa Anna* fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Galetto Teresa di Luigi ved. Calvetti, dom. in Pinerolo (Torino)
Id.	230975	119 —	Come sopra	Come sopra
Id.	500704	1.634,50	Sarubbi *Rosa* fu Francesco moglie di Altieri Scipione, dom. in Tezlutan, dotale	Sarubbi *Palma Maria Rosa* fu Francesco, moglie di Altieri Scipione, dom. in Tezlutan, dotale

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 6 aprile 1961

Il direttore generale: GRECO

(2210)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 103

Corso dei cambi del 5 maggio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	620,60	620,60	620,60	620,62	620,60	620,60	620,65	620,60	**620,60**
$ Can.	—	629 —	628,75	629,05	628,05	628,77	629,20	628,70	628,80	**628,75**
Fr. Sv.	—	143,38	143,38	143,36	143,35	143,36	143,365	143,35	143,35	**143,37**
Kr. D.	—	89,63	89,65	89,665	89,65	89,66	89,66	89,70	89,66	**89,65**
Kr. N.	—	86,73	86,71	86,725	86,65	86,71	86,70	86,75	86,70	**86,70**
Kr. Sv.	—	120,265	120,25	120,24	120,25	120,29	120,24	120,25	120,29	**120,30**
Fol.	—	172,74	172,73	172,755	172,80	172,74	172,75	172,75	172,75	**172,75**
Fr. B.	—	12,375	12,375	12,38125	12.37	12,37	12,3775	12,37	12,37	**12,38**
Fr. Fr. (N.F.)	—	126,64	126,65	126,65	126,65	126,65	126,645	126,65	126,65	**126,65**
Lst.	—	1735,25	1735,05	1735,25	1734,95	1735 —	1735,05	1735,15	1735,10	**1735,20**
Dm. occ.	—	156,30	156,335	156,325	156,30	156,32	156,32	156,30	156,33	**156,30**
Scell. Austr.	—	23,80	23,80	23,80375	23,80	23,80	23,8015	23,80	23,80	**23,80**
Escudo Port.	—	21,64	21,64	21,645	21,60	21,63	21,62	21,65	21,64	**21,63**

Media dei titoli del 5 maggio 1961

Rendita 3,50 % 1906	81,925
Id. 3,50 % 1902	79,35
Id. 5 % 1935	109,30
Redimibile 3,50 % 1934	99,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,25
Id. 5 % 1936	101,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,10

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,225
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 maggio 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	629,125
1 Franco svizzero	143,362
1 Corona danese	89,662
1 Corona norvegese	86,712
1 Corona svedese	120,24
1 Fiorino olandese	172,752

1 Franco belga	12,379
1 Franco nuovo (N.F.)	126,647
1 Lira sterlina	1735,15
1 Marco germanico	156,322
1 Scellino austriaco	23,803
1 Escudo Port.	21,632

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorsi, per titoli, per la nomina di:
a) n. 210 sottotenenti del C.E.M.M., ruolo servizi nautici, di complemento;
b) n. 10 sottotenenti del C.E.M.M., ruolo servizi contabili, di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Visto il decreto Presidenziale in data 10 febbraio 1953, n. 251, che detta norme per la nomina e la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per la nomina degli ufficiali di complemento della Marina militare;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli, per la nomina di:

a) n. 210 sottotenenti del C.E.M.M., ruolo servizi nautici, di complemento;

b) n. 10 sottotenenti del C.E.M.M., ruolo servizi contabili, di complemento.

Ai concorsi di cui trattasi sono ammessi i sottufficiali, i sottocapi e i comuni del C.E.M.M. in congedo i quali posseggano un diploma di scuola media superiore.

Art. 2.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) non aver superato al momento della nomina i 58 anni;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo;

e) aver compiuto sotto le armi la ferma ordinaria di leva.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico - entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare la sola domanda, purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del concorrente;

b) documenti e titoli allegati alla domanda;

c) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata nel modo più celere al Ministero difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico.

Art. 4.

In allegato alla domanda i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato di buona condotta morale e civile;

6) fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal sindaco e nel caso di impiegati dello Stato di ruolo o dei ruoli aggiunti, da parte delle autorità dalle quali gli stessi dipendono;

7) foglio matricolare;

8) titoli di studio (in originale o copia notarile) ed altri titoli che il concorrente ritenga di esibire. Qualora nel titolo di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie il concorrente dovrà presentare apposito certificato contenente le indicazioni predette.

I documenti di cui ai nn. 1), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore alla data del presente decreto.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo e legalizzati, in quanto necessario.

Gli aspiranti che comprovino, mediante apposito certificato in carta legale, di essere impiegati statali di ruolo, ovvero impiegati dei ruoli aggiunti, potranno limitarsi a produrre i certificati di cui ai nn. 3), 6), 7) e 8): in tal caso la fotografia potrà essere autenticata da parte dell'autorità alle cui dipendenze il concorrente presta servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dai concorsi, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medica che sarà effettuata presso le sedi che saranno successivamente determinate.

La Commissione per detta visita sarà composta da tre ufficiali medici del Corpo sanitario della Marina militare, dei quali almeno uno di grado non inferiore a maggiore.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi saranno nominate con decreto del Ministro per la difesa e saranno composte come segue:

A) per il concorso a duecentodieci posti di sottotenente del C.E.M.M., ruolo servizi nautici, di complemento:

1) un ufficiale ammiraglio o generale, presidente;

2) un ufficiale del Corpo di Stato maggiore di grado non inferiore a capitano di vascello, membro;

3) un ufficiale superiore del Corpo di Stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata, membro.

B) per il concorso a dieci posti di sottotenente del C.E.M.M., ruolo servizi contabili, di complemento:

1) un ufficiale ammiraglio o generale, presidente;

2) un ufficiale del Corpo di Stato maggiore, di grado non inferiore a capitano di vascello, membro;

3) un ufficiale superiore commissario, di grado non inferiore a tenente colonnello, membro.

E' chiamato a far parte di ognuna delle Commissioni di cui al precedente comma, con funzioni di segretario, un funzionario della carriera amministrativa, con qualifica non superiore a consigliere di 1a classe.

Art. 8.

Ai fini della formazione delle graduatorie sono valutati i titoli appresso indicati:

a) benemerenze di guerra;

b) qualità militari e professionali;

c) titoli di studio.

Per i titoli indicati nella lettera *a*), *b*) e *c*) può essere assegnato, complessivamente, a ciascun candidato un massimo di 150 punti ripartiti come segue:

35 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);

75 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);

40 punti per i titoli di cui alla lettera *c*);

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 punti.

Art. 9.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata, per ciascun concorso, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati sottotenenti del C.E.M.M. di complemento con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

Art. 11.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1961
Registro n. 22 Difesa-Marina, foglio n. 57. — MANAI

(2618)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli ed esami ad otto posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità risultano attualmente disponibili dieci posti;

Visto l'art. 210 delle disposizioni particolari del testo unico sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad otto posti di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumuli di benefici, i quaranta anni di età, o i quarantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, dall'art. 10 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati dall'attività per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto d'istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni quaranta.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

5) diploma di laurea in una delle branche della fisica conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà esere presentata o pervenire all'ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio ed indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) le lingue straniere di cui al successivo art. 6 nelle quali intendono sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

PROGRAMMA DI ESAME

A) *Prove scritte*:

1) svolgimento di un tema su un argomento di fisica sperimentale;

2) svolgimento di un tema su un argomento di fisica atomica o nucleare;

3) traduzione in italiano di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato.

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) *Prove pratiche*:

1) esecuzione di una misura o di una determinazione con qualsiasi strumento o apparecchio di fisica, scelto tra quelli di uso corrente nei laboratori;

2) uso di apparecchi per la ricerca e la misura della radioattività;

3) riconoscimento dello schema e del principio del funzionamento di un semplice apparecchio elettronico.

C) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte o delle prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

2) cultura generale nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria;

3) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cu ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e le prove pratiche non si intedono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazoni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato presenteranno un certificato rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, la data di inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

Gli assistenti di Università o di Istituti di istruzione universitaria indicati nell'art. 2, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal rettore della Universi à, attestante la qualifica rivestita e il periodo di servizio prestato. Per coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non e incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizoni vigenti ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, rlasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati dovrà contenere una esatta descrizone della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impanti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200, autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo rilativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 9 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4), 6) del presente articolo o un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta o la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti prescritti, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova, il trattamento economico relativo al coefficiente 271 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1961

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1961
Registro n. 2, foglio n. 229. — MUFFA

(2625)

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a ventinove posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a ventinove posti di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 26 settembre 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 1° dicembre 1960, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 22, 23 e 24 maggio 1961, alle ore 9,30.

(2656)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Concorso per l'ideazione e l'esecuzione delle opere d'arte destinate alla decorazione della Casa internazionale dello studente al viale del Ministero affari esteri in Roma.

IL PROVVEDITORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 309;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visti i decreti ministeriali 25 febbraio 1959, n. 541 e 1° luglio 1959, n. 2410, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 4 aprile 1959, registro n. 14, foglio n. 37 e il 23 ottobre 1959, registro n. 44, foglio n. 237, con i quali è stato approvato il progetto per la costruzione e l'arredamento in Roma di una Casa internazionale dello studente;

Che in detto progetto è prevista una spesa per l'esecuzione di opere di abbellimento e che ai relativi adempimenti è stato delegato questo Provveditorato alle opere pubbliche;

Considerato che l'importo di dette opere di abbellimento da eseguire supera la somma di L. 2.000.000 per cui è necessario bandire tra artisti italiani un concorso per l'ideazione ed esecuzione delle opere stesse;

Visto il relativo bando di concorso;

Ai termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione di opere artistiche da eseguire nell'edificio indicato nelle premesse.

Art. 2.

Il presente decreto con l'allegato bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1961

Il Provveditore: REGGIANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione presso il Ministero dei lavori pubblici il 21 marzo 1961, registro n. 1 Provveditorato alle opere pubbliche, foglio n. 192.

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione delle opere d'arte appresso indicate destinate alla decorazione della Casa internazionale dello studente al viale del Ministero affari esteri in Roma.

DESCRIZIONE DELLE OPERE

I Gruppo:

N. 2 opere di scultura per fontane esterne a sviluppo verticale dell'altezza di circa m. 1,30 in pietra chiara broccata o in bronzo lucido.

Forme e soggetto liberi, basamento già predisposto dalla Amministrazione in pietra basaltina di Bagnoregio lucidata.

Le fontane e basamenti sono rappresentati in apposite tavole che possono essere richieste all'Ufficio del genio civile per le opere pubbliche della Capitale in Roma, via Monzambano, 10.

I bozzetti dovranno essere eseguiti in gesso nel rapporto 1:3 e dovrà essere presentato un elemento del materiale da impiegare trattato con la tecnica prevista per l'opera.

II Gruppo:

N. 2 opere di scultura per giardini esterni a sviluppo orizzontale (lunghezza circa m. 1,50; altezza circa m. 1,00) in pietra grigio-chiaro broccato. Forma e soggetto liberi, basamento predisposto dall'Amministrazione in pietra basaltina di Bagnoregio lucidata.

I bozzetti dovranno essere eseguiti in gesso nel rapporto 1:3 e dovrà essere presentato un elemento del materiale da impiegare trattato con la tecnica prevista per l'opera.

Le opere di cui al gruppo I e II, dovranno essere intonate al carattere degli edifici ed alla destinazione di essi quale residenza per giovani studenti e studiosi italiani e stranieri. In considerazione della loro posizione (sulle vasche, fontana dei prati presso gli ingressi, le opere del gruppo I e negli spazi arredati a giardino presso il soggiorno borsisti e presso il ristorante e la sala riunioni, le opere del gruppo II) esse avranno carattere essenzialmente decorativo e dovranno essere concepite in modo da completare e valorizzare la sistemazione architettonica degli spazi esterni ai quali sono destinati in rapporto anche alle visuali prospettiche dall'interno dei fabbricati.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere per una o più opere e per ciascuna di esse dovrà presentare un bozzetto delle dimensioni specificate nella descrizione di cui al precedente art. 1.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale « Concorso per l'ideazione delle opere d'arte destinate alla decorazione della Casa internazionale dello studente al viale del Ministero affari esteri in Roma » e la indicazione (secondo la elencazione di cui all'art. 1) del numero d'ordine del gruppo di opere cui il bozzetto si riferisce.

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione pure firmata redatta in carta da bollo da L. 200 la quale dovrà contenere l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandola pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8. In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per l'esecuzione dell'opera indicata all'art. 6 viene considerata a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, via Monzambano, 10, entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza il Provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati di una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice sceglierà per ogni gruppo le opere meritevoli per l'esecuzione.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Gli artisti presentatori dei bozzetti vincitori si dovranno intendere compensati con l'affidamento dell'esecuzione dell'opera.

Ad essi verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8, il compenso a fianco di ciascuna opera appresso indicato:

I gruppo di opere: per ciascuna delle due sculture L. 2.000.000 (lire duemilioni);

II gruppo di opere: per ciascuna delle due sculture L. 1.600.000 (lire unmilioneseicentomila).

Detti compensi sono comprensivi di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della Commissione nessuno dei bozzetti presentati per una o più opere sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà più ampia di provvedere a queste come meglio crederà.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Quelli prescelti rimarranno invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

I vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto dall'art. 1 del presente bando.

Ad essi sarà affidato l'incarico dell'esecuzione delle opere sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera d'impegno che è allegato al presente bando e di cui, previa specificazione dell'opera cui l'artista intenda concorrere, potrà essere richiesta copia all'Ufficio speciale del genio civile per le opere pubbliche della capitale in via Monzambano, 10, Roma, direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta detto ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili e si potranno altresì chiedere copie degli esistenti disegni (piante, prospetti e sezioni) relativi agli ambienti nei quali le opere dovranno essere collocate.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2531)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso per esami a quattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 10 dicembre 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale n. 9 del Ministero del tesoro del 14 aprile 1961, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a quattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 10 dicembre 1959.

(2532)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Pesaro

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 30 novembre 1960 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Pesaro;

Visto il decreto ministeriale in data 11 aprile 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Pesaro, nell'ordine appresso indicato:

1.	Fraiese dott. Vittorio	punti	85,50	su 132
2.	Roccella dott. Davide	»	85,12	»
3.	Marchica dott. Gaetano	»	84,36	»
4.	De Lisi dott. Leonardo	»	81,52	»
5.	De Palo dott. Vittorio	»	80,64	»
6.	Menduni dott. Attilio	»	79,86	»
7.	Cirelli dott. Giuseppe	»	78,86	»
8.	Vucusa dott. Riccardo	»	78,46	»
9.	Rianò dott. Enrico	»	78,27	»
10.	Merolli dott. Rocco	»	77,62	»
11.	Succi Cimentini dott. Flobert	»	77,58	»
12.	Gaetti dott. Giuseppe	»	76,73	»

13. Macaluso dott. Bartolomeo . . . punti 75,83 su 132
14. Campanelli dott. Giovanni . . . . » 75,66 »
15. Di Palma dott. Leucio . . . . . » 75,43 »
16. Napolino dott. Francesco . . . . » 74,87 »
17. Novaga Arvedo . . . . » 74,16 »
18. Giambitto dott. Giuseppe . . . . » 73,86 »
19. Messina dott. Francesco . . . . » 73,77 »
20. Zaffarano dott. Michele . . . . » 73,32 »
21. Di Pilla dott. Giovannangelo . . . » 73,05 »
22. Facciolo Francesco Paolo . . . . » 70,50 »
23. Di Conza dott. Beniamino . . . . » 69,55 »
24. Fassio dott. Lorenzo . . . . . » 69,33 »
25. Emiliani Nicola . . . . » 68,60 »
26. Scolari Mario . . . . » 68,51 »
27. Di Santo dott. Angelo . . . . . » 66,50 »
28. Brunetti dott. Ferdinando . . . . » 64,05 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(2605)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 687 del 14 febbraio 1961, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario nel comune di Catanzaro;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Vista la designazione delle terne dell'Ordine dei medici chirurghi della provincia di Catanzaro, nonchè la proposta della terna di ufficiali sanitari capi di uffici sanitari comunali fatta dal comune di Catanzaro;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 30 dicembre 1958, n. 1174;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Catanzaro, viene così costituita:

Presidente:
Mazza dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:
Tursi dott. Pietro Luciano, medico provinciale;
De Blasi prof. Raffaele, docente in igiene;
Cataldi prof. Giovanni Maria, docente in clinica medica;
Spadaro dott. Orazio, ufficiale sanitario di Messina;

Segretario:
Amenta dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe, prefettura Catanzaro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà altresì pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio.

Catanzaro, addì 21 aprile 1961

Il medico provinciale: TURSI

(2534)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5158 del 22 dicembre 1960, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1959;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le modifiche di cui all'art. 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni dei Comuni interessati nonchè quelle dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi di Catanzaro;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1959 è costituita come segue:

Presidente:
Mazza dott. Luigi, vice prefetto vicario.

Componenti:
Tursi dott. Pietro Luciano, medico provinciale;
Basso prof. dott. Raffaele, docente in clinica chirurgica;
Spadea prof. dott. Giuseppe, primario dell'Ospedale civile di Catanzaro;
Casale dott. Bonaventura, medico condotto titolare a Catanzaro;

Segretario:
Mauro dott. Amelio, direttore di sezione della prefettura di Catanzaro.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

Catanzaro, addì 24 giugno 1961

Il medico provinciale: TURSI

(2609)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.